

Transizione 5.0



**Ministero delle Imprese
e del Made in Italy**

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

CREDITO D'IMPOSTA TRANSIZIONE 5.0

Bonus per investimenti su tecnologie e beni per la digitalizzazione
e l'efficienza energetica dei processi produttivi

INCENTIVI PER INVESTIMENTI IN TECNOLOGIE E BENI TRANSIZIONE 5.0

Art. 38, DL. 19/2024 (Decreto PNRR)

1. OBIETTIVI

Supportare e incentivare le imprese che investono in **beni strumentali nuovi, materiali e immateriali (software e sistemi IT)** funzionali alla trasformazione tecnologica digitale ed ecologica dei processi produttivi in coerenza con il Piano Transizione 5.0 (T5.0).

2. SOGGETTI BENEFICIARI

Tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato Italiano, incluse le stabili organizzazioni di imprese residenti all'estero, indipendentemente da forma giuridica, dimensione aziendale, settore economico e regole fiscali di determinazione del reddito.

3. SPESE AMMISSIBILI

Sono agevolabili tramite il Credito di imposta gli **investimenti realizzati negli anni 2024-2025 in beni materiali e immateriali** nuovi, strumentali all'esercizio d'impresa, che siano interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, **a condizione che, tramite gli stessi, si consegua alternativamente una riduzione dei consumi energetici**

- Complessivamente della **struttura produttiva** localizzata nel territorio nazionale, cui si riferisce il progetto di innovazione non inferiore al 3 per cento (**>3%**);
- dei processi interessati dall'investimento non inferiore al 5 per cento (**>5%**).

Nell'ambito dei progetti di innovazione che conseguono una riduzione dei consumi energetici sono agevolabili le seguenti **tipologie di investimenti**:

A) Beni strumentali materiali 4.0 (Allegato A, L. 232/2016):

- beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti;
- sistemi per l'assicurazione della qualità e della sostenibilità;
- dispositivi per l'interazione uomo-macchina e per il miglioramento dell'ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro in logica 4.0.

B) Beni strumentali immateriali 4.0 (Allegato B, L. 232/2016) inclusi i seguenti

- a) software, sistemi, piattaforme o applicazioni per l'intelligenza degli impianti che garantiscano il monitoraggio continuo e la visualizzazione dei consumi energetici e dell'energia autoprodotta e autoconsumata, o introducano meccanismi di efficienza energetica, attraverso la raccolta e l'elaborazione dei dati anche provenienti dalla sensoristica IoT di campo (Energy Dashboarding);

- b) software relativi alla gestione di impresa se acquistati unitamente ai software, ai sistemi o alle piattaforme di cui alla lettera a).

C) Beni strumentali materiali finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo, a eccezione delle biomasse, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell'energia prodotta.

Con riferimento all'autoproduzione e all'autoconsumo di energia da fonte solare, sono considerati ammissibili esclusivamente gli impianti con moduli fotovoltaici che, sulla base di apposita attestazione rilasciata dal produttore, rispettino i seguenti requisiti di carattere tecnico e territoriale

- a) moduli fotovoltaici prodotti negli Stati membri dell'Unione europea con un'efficienza a livello di modulo almeno pari al 21,5 per cento;
- b) moduli fotovoltaici con celle, prodotti negli Stati membri dell'Unione europea con un'efficienza a livello di cella almeno pari al 23,5 per cento;
- c) moduli prodotti negli Stati membri dell'Unione europea composti da celle bifacciali ad eterogiunzione di silicio o tandem prodotte nell'Unione europea con un'efficienza di cella almeno pari al 24,0 per cento.

Gli investimenti in impianti che comprendano i moduli di cui alle lettere a), b) e c) concorrono a formare la base di calcolo del credito d'imposta per un importo pari, rispettivamente, al 130 per cento, 140 per cento e 150 per cento del loro costo.

D) Spese per la formazione del personale finalizzate all'acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi (**max. 10% degli investimenti A+B+C – massimale 300 mila euro**)

- i costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto di formazione, quali le spese di viaggio, i materiali e le forniture con attinenza diretta al progetto, l'ammortamento degli strumenti e delle attrezzature per la quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione. Sono escluse le spese di alloggio, ad eccezione delle spese di alloggio minime necessarie per i partecipanti che sono lavoratori con disabilità;
- i costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione;
- le spese di personale relative ai partecipanti alla formazione e le spese generali indirette (spese amministrative, locazione, spese generali) per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione.

Le attività formative devono essere erogate da soggetti esterni quali:

- soggetti accreditati per lo svolgimento di attività di formazione finanziata presso la regione o provincia autonoma;
- università pubbliche o private o strutture ad esse collegate;
- soggetti accreditati presso i fondi interprofessionali;

- soggetti in possesso della certificazione di qualità in base alla norma Uni En ISO 9001:2000 settore EA 37;
- Istituti tecnici superiori.

Sono ammissibili all'agevolazione i beni

- acquisiti in proprietà e/o realizzati in economia
- in leasing, nel limite del costo sostenuto dal locatore
- di cui all'allegato B utilizzati mediante soluzioni di cloud computing, ossia con risorse di calcolo condivise e connesse, assumendo anche il costo relativo alle spese per servizi imputabili per competenza.

Per il **rispetto del principio di non arrecare un danno significativo all'ambiente**, sono **esclusi** gli investimenti destinati a:

- attività direttamente connesse ai combustibili fossili;
- attività nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento;
- attività connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico;
- attività nel cui processo produttivo venga generata un'elevata dose di sostanze inquinanti classificabili come rifiuti speciali pericolosi

4. ENTITÀ DELL'AGEVOLAZIONE

Il beneficio è concesso nella forma di **Credito d'Imposta** che

- **NON concorre alla formazione del reddito di impresa né della base imponibile IRAP**
- Prevede **intensità crescenti**, riportate nel prospetto in calce, in funzione **della riduzione dei consumi energetici raggiunta con gli investimenti secondo i target**

Quota investimenti per anno	Riduzione dei Consumi Energetici Specifici		
	Unità Produttiva: 3%-6% Processo produttivo: 5%-10%	Unità Produttiva: 6%-10% Processo produttivo: 10%-15%	Unità Produttiva >10% Processo produttivo >15%
Fino a €10 mln	35%	40%	45%
Tra €10 e €50mln	5%	10%	15%

Modalità di calcolo del risparmio energetico. La riduzione dei consumi, riproporzionata su base annuale, è calcolata con riferimento ai consumi energetici registrati nell'esercizio precedente a quello di avvio degli investimenti, al netto delle variazioni dei volumi produttivi e delle condizioni esterne che influiscono sul consumo energetico.

Per le imprese di nuova costituzione, il risparmio energetico conseguito è calcolato rispetto ai consumi energetici medi annui riferibili a uno scenario controfattuale definito da apposito decreto ministeriale.

Per gli investimenti che prevedano la sostituzione di beni per il quali si sia completato l'ammortamento fiscale da almeno 24 mesi, può essere evitata l'attestazione del risparmio energetico mediante misurazioni sperimentali, riconducendo la perizia ex-ante ad una valutazione teorica della superiore efficienza energetica dei nuovi beni per accedere all'aliquota del 35%.

- È **cumulabile con altre agevolazioni** aventi ad oggetto i medesimi costi (*quali Nuova Sabatini, Credito d'imposta per attività di Ricerca e Sviluppo, Patent Box, Incentivi agli investimenti in startup e PMI innovative, Fondo Centrale di Garanzia*) a condizione che tale cumulo non comporti il superamento del costo totale sostenuto.

5. MODALITÀ DI FRUIZIONE

- La fruizione è **subordinata** al rispetto della normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro e al versamento dei contributi previdenziali dei lavoratori.
- Per **l'accesso all'agevolazione**, le imprese sono tenute a effettuare
 - 1) **Una comunicazione al GSE** di prenotazione del credito di imposta concernente la descrizione del progetto di investimento e il costo dello stesso, **corredata da una certificazione** rilasciata da un valutatore indipendente (1) **attestante ex ante la riduzione dei consumi energetici conseguibile tramite gli investimenti** nei beni (diversi da quelli per l'autoproduzione di energia).
 - 2) **Una comunicazione al GSE di completamento dell'investimento**, corredata da una **certificazione rilasciata da un valutatore indipendente attestante ex post l'effettiva realizzazione degli investimenti conformemente a quanto previsto nella certificazione ex ante.**
- Le imprese sono tenute ai seguenti **obblighi documentali** atti a dimostrare l'effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili
 - 1) la **conservazione di fatture**, documenti di trasporto e altri documenti relativi all'acquisizione **dei beni agevolati con espresso riferimento alle disposizioni Normative dell'art.38 del DL 19/2024.**
 - 2) L'acquisizione di **documentazione atta a dimostrare l'interconnessione** dei beni ai sistemi informativi aziendali o alla catena di fornitura.

1 Tra i **soggetti abilitati** al rilascio delle certificazioni sono compresi, in ogni caso:

- i) gli **Esperti in Gestione dell'Energia (EGE)** certificati da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11339;
- ii) le **Energy Service Company (ESCO)** certificate da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11352

Per le **piccole e medie imprese**, le spese sostenute per adempiere all'obbligo di certificazione ex ante e ex post sono riconosciute in aumento del **credito d'imposta per un importo non superiore a 10.000 euro.**

- 3) L'acquisizione di apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti o, per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti (2).
- Il credito di imposta **è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite modello F24 entro il 31 dicembre 2025** decorsi cinque giorni dalla regolare trasmissione, da parte di GSE all'Agenzia delle Entrate, delle comunicazioni periodiche relative all'avanzamento dell'investimento ammesso all'agevolazione, secondo modalità definite con opportuno decreto.
L'ammontare non ancora utilizzato alla predetta data è riportato in avanti ed è utilizzabile in cinque quote annuali di pari importo.
 - Il credito d'imposta non può formare oggetto di cessione o trasferimento neanche all'interno del consolidato fiscale.

2 Per le sole imprese **non obbligate per legge alla revisione legale dei conti**, le spese sostenute per adempiere all'obbligo di certificazione della documentazione contabile sono riconosciute in aumento del credito d'imposta per un **importo non superiore a 5.000 euro**.

pertec

PERTEC SRL

Sede legale e operativa: Via Pienza, n. 100 – 41126 Modena (MO) –
Tel. 059-460732 – email: commerciale@pertec.it - www.pertec.it
